

D.I.M.A.
PROT. N. 527 -
DEL 03/05/2016
REP. N. 4-2016

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA

Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio - Onlus	
Prot. N.	766/PR/E-16
Data	16/04/2016

Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede e domicilio fiscale in Roma, P.le Aldo Moro, 5 C.F. n. 80209930587, rappresentato dal Direttore prof. Giorgio Graziani, (nel seguito indicato come "DIMA")

E

La Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus, con sede in San Giovanni Rotondo, Viale Cappuccini 77, C.F./ Partita I.V.A. 03238300715, in persona del proprio Presidente, nonché legale rappresentante fr. Francesco Colacelli OFM Cap, (di seguito denominata "Fondazione").

PREMESSO CHE:

- La Fondazione è un Ente privato, istituzionalmente accreditato con il SSN che opera nel settore della riabilitazione extra-ospedaliera per l'erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative a ciclo continuativo, ambulatoriali e domiciliari (nei territori della provincia di Foggia e BAT) e socio-sanitarie assistenziali residenziali nel Comune di Isernia.
- La Fondazione, eccellenza nel campo della riabilitazione in varie aree di patologia (neuromotoria, muscolo scheletrica, pneumologica, cardiologica, etc.), presenta, tra le strutture sanitarie di cui è costituita, un presidio di riabilitazione extra-ospedaliero a ciclo continuativo con 65 posti letto sito a San Giovanni Rotondo in viale Padre Pio, 24, denominato "Gli Angeli di Padre Pio".
- La Fondazione, ha istituito ne "Gli Angeli di Padre Pio", un "Laboratorio di Riabilitazione Tecnologica", dotato di sistemi ed apparecchiature altamente innovative nel campo della medicina riabilitativa (infatti, presso detto Presidio, è possibile sottoporsi ad analisi del movimento mediante laboratorio dedicato, a trattamenti riabilitativi robotici, riabilitazione in acqua, attività fisica e sportiva adattata) oltre alla terapia riabilitativa tradizionale.
- La Fondazione, per perseguire appieno la propria *mission* intende aumentare notevolmente le attività di ricerca scientifica e didattica oltre a quelle cliniche.
- Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMA) - nasce nel 2010 nell'ambito di un programma attivato nella Sapienza che ha portato al riordino delle precedenti strutture ed alla riaggregazione di docenti e ricercatori in nuove realtà, primarie e fondamentali, per la ricerca e per le attività formative, omogenee per fini e/o per metodi;
- Il DIMA coordina e gestisce attività di ricerca nei settori della meccanica teorica e applicata, della fluidodinamica, della propulsione aerospaziale, delle misure meccaniche e termiche, del progetto tecnologico e nella gestione delle macchine e degli impianti industriali, delle costruzioni, strutture, impianti e sistemi aerospaziali

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCHI DA BOLLO
16/05/2016 11:28:37
0001725 00006819 W0686001
00029317 17/05/2016 11:28:37
4578-00086 3ED66E025D3949A
IDENTIFICATIVO 01150523844165
0 1 15 052384 416 5

- Le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche scientifiche nel settore della Biomeccanica, della riabilitazione robotizzata e delle innovazioni tecnologiche in medicina riabilitativa.
- È interesse delle Parti stabilire i termini e le condizioni che governano il loro rapporto di collaborazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2 – Oggetto

Con il presente accordo, le Parti intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione scientifica nel settore della Biomeccanica, della riabilitazione robotizzata e delle innovazioni tecnologiche in medicina riabilitativa. Tali collaborazioni possono svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- a) partecipazione congiunta a programmi di ricerca e finanziamento a livello nazionale, europeo e internazionale;
- b) collaborazione nello sviluppo e validazione di *device* utilizzati per misurare *outcome* e per effettuare *training* in ambito riabilitativo;
- c) *scouting* di aree di ricerca di interesse comune;
- d) conferenze e *workshop* congiunti sulle attività tecniche svolte, anche allo scopo di orientamento professionale;
- e) *stage* didattici e svolgimento di tesi di Laurea e di Laurea Magistrale unitamente a tesi di dottorato volte all'approfondimento degli aspetti tecnico scientifici;
- f) corsi di formazione su tematiche di comune interesse;
- g) tirocini formativi e professionali.

ARTICOLO 3 – Reciprocità

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata attribuzione della titolarità dei risultati scaturiti.

ARTICOLO 4 – Responsabili scientifici

I Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il DIMA, il Prof. Paolo Cappa (Via Eudossiana, 18 - 00184 Roma; Telefono: 06-44585-273; e-mail: paolo.cappa@uniroma1.it);
- per la Fondazione, la Dott.ssa Serena Filoni (Medico Chirurgo Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa, Direttore Sanitario del presidio di riabilitazione extraospedaliero a ciclo continuativo "Gli Angeli di Padre Pio"; Viale Padre Pio 24, 71013 San Giovanni Rotondo; Telefono: 0882456264; e-mail: dsangeli@fondazionepadrepio-onlus.it) e il Dott. Emanuele Francesco Russo (Laurea

Magistrale in Ingegneria Biomedica, presidio di riabilitazione extraospedaliero a ciclo continuativo "Gli Angeli di Padre Pio"; Viale Padre Pio 24, 71013 San Giovanni Rotondo; Telefono: 0882456264; e-mail: uo.tecnologica@fondazionepadrepio-onlus.it).

ARTICOLO 5 – Personale

Ai fini del presente accordo, le Parti si impegnano ad ospitare reciprocamente il personale dell'altro Ente impegnato nell'attività di collaborazione di cui agli articoli precedenti.

Il personale di uno dei due Enti, che si rechi presso una sede dell'altro Ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'Ente ospitante.

ARTICOLO 6 – Brevetti e Proprietà Intellettuale

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ARTICOLO 7 – Marchi

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

Il presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto, espresso o implicito, all'utilizzo di immagini, marchi, modelli o di qualsiasi altro elemento direttamente o indirettamente connesso all'altra Parte, ai suoi marchi, ai suoi prodotti e/o alla sua attività, presenti passati o futuri.

Senza limitare il carattere generale di quanto precede, le Parti si impegnano:

- Il DIMA a non utilizzare il marchio e/o il logo della Fondazione, e questo sia in vigenza del presente accordo sia successivamente, senza alcun limite geografico o temporale;
- Simmetricamente la Fondazione nei confronti del marchio e/o del logo del DIMA e/o dell'Università "La Sapienza" e questo sia in vigenza del presente accordo sia successivamente, senza alcun limite geografico o temporale;
- L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ARTICOLO 8 – Forme e Modalità di Collaborazione

Oltre alle forme sopra riportate, le Parti potranno individuare e realizzare, mediante appositi accordi scritti anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ARTICOLO 9 – Durata

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ARTICOLO 10 – Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R.

ARTICOLO 11 – Coperture Assicurative

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il DIMA e la Fondazione, manterranno comunque, ognuna, le proprie polizze di assicurazione sia per infortuni sia per responsabilità civile, pertanto gli studenti della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale laureandi o dottorandi si gioveranno della assicurazione stipulata dall'Università di Roma "La Sapienza".

ARTICOLO 12 – Normativa Sicurezza

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ARTICOLO 13 – Foro Competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.

ARTICOLO 14 – Registrazione

Il presente atto redatto in duplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Art. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Delle due copie una sarà conservata dal DIMA, l'altra dalla Fondazione.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

ARTICOLO 15 – Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.


ARTICOLO 16 – Notifiche

Qualunque comunicazione e notifica relativa all'accordo dovrà essere inviata da una Parte all'altra a mezzo fax, e-mail o a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno al numero di fax e/o all'indirizzo qui di seguito indicato o al diverso numero o indirizzo notificato da una delle Parti all'altra in conformità al presente articolo. Tale comunicazione o notifica si presumerà effettuata alla data indicata nella ricevuta della trasmissione via fax o nell'e-mail o, in caso di trasmissione a mezzo raccomandata, alla data indicata nella relativa ricevuta, così come controfirmata dalla Parte ricevente.

Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia.

DIMA

Roma,
Prof. Ing. Giorgio Graziani
Direttore del Dipartimento



Fondazione

Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus
San Giovanni Rotondo,
Fr. Francesco Colacelli OFM Cap
Presidente e Legale Rappresentante

